

ACCORDO TERRITORIALE SUL PART TIME
INTEGRATIVO AL CCNL TERZIARIO DEL LUGLIO 2008
PER LE IMPRESE SENZA CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE
SETTORE TERZIARIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI
PROVINCIA DI TREVISO

Il giorno 08 ottobre 2008 presso UNASCOM Provinciale di Treviso si sono incontrati:

UNASCOM-Confcommercio di Treviso rappresentata dal suo Presidente Sig. Guido Pomini, assistito dal Segretario Dott. Piero Tedesco, dal Dott. Luca Bertuola Resp. Ufficio Sindacale di Unascom Confcommercio e dal Rag. Valter Carnio Vicedirettore Ascom Confcommercio Treviso;

e

le Organizzazioni Sindacali Provinciali dei Lavoratori del Terziario e del Turismo, rappresentate dai Segretari Generali, della Fisascat CISL Mirco Ceotto e della Uiltucs UIL Massimo Marchetti,

e

alla presenza dell'Ente Bilaterale EBiCom della provincia di Treviso rappresentato dal Presidente Dott. Aurelio Munari,

per addivenire ad un Accordo Territoriale che disciplini i rapporti di lavoro part time inferiori alle 18 ore settimanali previste dal CCNL del Terziario della Distribuzione e dei Servizi del luglio 2008 (CCNL Vigente d'ora in avanti).

Considerato che:

- a) nel mese di luglio 2008 è stato rinnovato il CCNL Terziario del 04 luglio 2004 sia per la parte economica che per quella normativa;
- b) l'articolo 69, punto 4) secondo comma del CCNL Vigente prevede la realizzazione di contratti di lavoro a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali per la giornata di sabato, nonché la possibilità di diverse modalità di gestione di tali ore settimanali;
- c) sempre l'articolo 69, punto 4) terzo comma del CCNL Vigente prevede, in relazione alle specifiche realtà territoriali ed aziendali, la possibilità di raggiungere intese in merito alla durata della prestazione settimanale;
- d) le parti hanno sottoscritto in pari data il Verbale di Accordo Territoriale - Provincia di Treviso.



Premesso che

- a. le imprese, in particolare quelle di piccole dimensioni, potrebbero avere difficoltà nella gestione delle aperture in deroga di cui al D.Lgs. 114/98, e pertanto avere la necessità di implementare gli organici, al fine anche di garantire la rotazione dei dipendenti, di cui all'articolo 1) comma b) del Verbale di Accordo Territoriale del 08 ottobre 2008;
- b. che tra le ragioni che giustificano le diverse intese di cui all'articolo 69 punto 4 del CCNL di rinnovo, sono senz'altro quelle dettate dalla necessità di garantire da un lato alle imprese la possibilità di tenere aperti gli esercizi commerciali e dall'altro ai lavoratori di poter ruotare e alternarsi nel presidio domenicale;

Tutto ciò considerato e premesso le parti concordano quanto segue:

La premessa e le considerazioni sono parte integrante del presente Accordo Territoriale sul part time settore Terziario Distribuzione e Servizi - provincia di Treviso

1) Validità del presente Accordo Territoriale

- Il presente Accordo Territoriale è valido per le imprese e per i punti vendita presenti nel territorio della provincia di Treviso, laddove non siano vigenti Contratti Integrativi Aziendali o Accordi Aziendali.

2) Contratti part time inferiori alle 16 (18) ore settimanali

- In relazione a quanto previsto dal CCNL Vigente, articolo 69, punto 4), terzo e quarto comma, le parti si impegnano a facilitare accordi aziendali per la costituzione di rapporti di lavoro part time inferiori a 16 ore la settimana, per le imprese che occupano fino a 30 dipendenti, ovvero 18 ore la settimana per imprese che occupano più di 30 dipendenti (16/18 più avanti), per studenti, lavoratori part time presso altro datore di lavoro e per coloro i quali intendano integrare il proprio reddito e che siano disponibili ad effettuare orari di lavoro settimanali inferiori alle 16/18 ore. In tale ambito saranno altresì definite le esigenze aziendali di cui all'articolo 69 punto 4, terzo comma del CCNL Terziario Vigente, che comunque saranno comprese tra:
 - Picchi di lavoro nei fine settimana od in analoghi prevedibili momenti infrasettimanali;
 - Esigenze di sostituzione di lavoratori in riposo domenicale sostitutivo per favorire la rotazione e l'alternanza della presenza dei lavoratori a seguito di prestazione domenicale;
 - Esigenze di prestazioni di lavoro domenicale, anche per favorire la rotazione e l'alternanza della presenza dei lavoratori nelle giornate




di domenica di cui all'articolo 1) punto b) del Verbale di Accordo Territoriale del 08-10-08;

- Prolungamento degli orari di apertura degli esercizi commerciali, rispetto ai normali orari di apertura previsti dalle norme regionali e/o comunali vigenti.
- l'orario di lavoro del lavoratore sarà pertanto fissato all'atto dell'assunzione, così come previsto dalle leggi in materia e dal CCNL Vigente, e potrà essere modificato esclusivamente per accordo scritto tra datore di lavoro e lavoratore;
- nel caso il lavoratore abbia concordato il proprio orario di lavoro anche nelle giornate di domenica, il pagamento della prestazione domenicale avverrà così come previsto al punto g), articolo 1) del Verbale di Accordo Territoriale del 08-10-2008;
- tali Accordi Sindacali Aziendali, salvo esplicita rinuncia da parte del lavoratore, dovranno tuttavia garantire una progressione oraria settimanale secondo la seguente articolazione:
 - 4 ore settimanali, pari a 200 ore annuali per il primo anno lavorativo con contratto part time;
 - 8 ore settimanali, pari a 400 ore annuali per il secondo anno lavorativo con contratto part time;
 - 12 ore settimanali, pari a 600 ore annuali per il terzo anno lavorativo con contratto part time;
 - 16/18 ore settimanali, pari a 750/870 ore annuali per il quarto anno lavorativo con contratto part time;
- non è possibile la stipula di contratti di lavoro part time inferiori alle 4 ore settimanali e per le prestazioni in più giornate l'orario di lavoro minimo non potrà essere inferiore a 3 ore giornaliere;

3) Modalità di applicazione

- Per garantire la correttezza nell'applicazione di quanto previsto dal presente Accordo e per evitare che vi siano abusi nell'utilizzo dello stesso, le parti concordano che l'azienda che intenda avvalersi della possibilità di attivare rapporti di lavoro part time inferiori alle 16/18 ore settimanali, debba stipulare apposito Accordo Sindacale Aziendale con i soggetti firmatari del presente Accordo, così come previsto dal CCNL Vigente, articolo 69, punto 4) terzo comma;
- gli stessi verificheranno i presupposti per la sua corretta applicazione e garantiranno la rappresentanza delle parti per la stipula dell'Accordo Sindacale Aziendale previsto al punto precedente;
- la firma dell'Accordo Sindacale Aziendale permette alle aziende di stipulare singoli contratti di lavoro part time nei limiti di orario che saranno



individuati dal citato Accordo Sindacale Aziendale stipulato, così come previsto dal presente Accordo;

- copia dei singoli contratti di lavoro part time dovranno essere trasmessi all'Ente Bilaterale del Commercio e del Turismo – EBiCom – di Treviso;
- le aziende per poter stipulare gli accordi sopra definiti debbono risultare in regola con il versamento delle quote di contribuzione a favore di EBiCom e rispettare le norme previste dal CCNL Terziario Vigente e dei relativi Accordi Provinciali di secondo livello, nonché quanto previsto in tema di sicurezza e formazione nei luoghi di lavoro e dalle normative in materia di prevenzione.

4) Indennità di riduzione orario


- L'Azienda corrisponderà al lavoratore assunto con contratto part time inferiore a 16/18 ore settimanali, nel rispetto del presente Accordo Territoriale, una "Indennità di Riduzione Orario" del 13% sulla retribuzione tabellare prevista dal CCNL Vigente;
- restano ferme tutte le altre maggiorazioni previste dal CCNL Vigente;
- detta indennità tuttavia si intende in ogni caso compresa nella quota annua della retribuzione utile esclusivamente ai fini del calcolo del T.F.R.;
- le parti inoltre convengono che le maggiorazioni di cui sopra rientrano nelle ipotesi di cui all'articolo 1, lettera c) del D.L. 93/2008.

5) Osservatorio

- Ai fini dell'aggiornamento dell'Osservatorio Provinciale del mercato del lavoro, ed al fine della corretta applicazione del presente Accordo Territoriale nonché del suo utilizzo da parte delle aziende, le stesse sono tenute ad inviare ad EBiCom copia dell'accordo sindacale aziendale e dei contratti di lavoro costituiti ai sensi del presente Accordo Territoriale.

6) Disposizioni finali, decorrenza e durata

- Il presente Accordo Territoriale avrà efficacia dal 08/10/2008 e sarà valido fino al 31/12/2010 salvo diverse decorrenze qui stabilite. Entro tale data le parti si incontreranno per verificare l'efficacia dell'Accordo e per decidere la sua eventuale prosecuzione;
- le parti si riservano di rivedere i contenuti del presente Accordo Territoriale qualora intervengano modifiche legislative e/o contrattuali nazionali che disciplinino la fattispecie;



- copia del presente Accordo Territoriale sarà notificata alle sedi provinciali degli Istituti previdenziali INPS e INAIL, ed alla Direzione Provinciale del Lavoro;
- le parti segnaleranno ad EBiCom, alla Direzione Provinciale del Lavoro, all'INPS ed all'INAIL le difformità che verranno rilevate in provincia di Treviso in merito alla instaurazione di rapporti di lavoro Part time non conformi al presente Accordo Territoriale.

Letto, confermato e sottoscritto


UNASCOM

Guido Pomini

Piero Tedesco

Valter Carnio

Luca Bertuola




FISASCAT-CISL

Mirco Ceotto

UILTUCS-UIL

Massimo Marchetti



EBiCom

Aurelio Munari

